



**Allegato "B" all'atto n.58.245/19.989 di rep. Notaio Enrico Lera
STATUTO**

"FONDAZIONE SOGGIORNO SERENO EMILIA ED EGIDIO PASINI – ETS"

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito, per volontà ed in memoria della Signora Emilia Pasini, nonché in memoria del Signor Egidio Pasini, un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: **"Fondazione Soggiorno Sereno Emilia ed Egidio Pasini Ente del Terzo Settore"**, in breve denominabile anche come **"Fondazione Soggiorno Sereno Emilia ed Egidio Pasini – ETS"**.

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Odolo (Bs) all'indirizzo risultante dalla relativa iscrizione al RUNTS e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo.

3.2 La Fondazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni o associazioni.

3.3 La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, identificate come segue:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, la Fondazione gestisce servizi sociali, sociosanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate e provvede, gratuitamente o verso il pagamento di un corrispettivo, all'alloggio, al mantenimento ed all'assistenza morale e materiale delle persone di entrambi i sessi che si trovino in condizioni di svantaggio economico e/o di salute e/o sociale e/o familiare, con la precedenza riservata alle persone residenti nel Comune di Odolo da almeno 5 anni.

La suddetta attività istituzionale della Fondazione si svolgerà nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

3.4 La Fondazione, nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto

confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati.

In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art.7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità istituzionali della Fondazione.

3.5 La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

Art. 4. Patrimonio ed entrate della Fondazione

4.1 Il patrimonio della Fondazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà della Fondazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

4.3 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento, ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.4 La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del

patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- elargizioni, erogazioni e/o versamenti effettuati dai fondatori originari e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, anche in convenzione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi comunque denominati derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 5. Versamenti ed elargizioni

5.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della Fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

5.2 Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell'Ente.

Art. 6. Fondatori

6.1 Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione ovvero hanno aderito successivamente in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge sulla base di quanto previsto nel successivo comma 6.2.

6.2 Allo scopo di favorire quanto più possibile un'attiva partecipazione alla vita ed all'amministrazione della Fondazione, è possibile divenire Fondatori presentando domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione. I Fondatori sono nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

6.3 Possono essere nominati Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Patrimonio versando in unica soluzione una quota determinata secondo quanto disposto da un regolamento interno della Fondazione. I Fondatori si impegnano ad osservare il presente Statuto ed ogni Regolamento Interno della Fondazione.

Art. 7. Organi della Fondazione

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di revisione.

7.2 La carica di Amministratore è assunta a titolo gratuito. Non ne consegue alcun compenso. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate, salvo quanto previsto in altre norme del presente Statuto.

7.3 Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art. 8. Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compresi il Presidente e il Vice presidente, nominati nell'atto costitutivo e successivamente così designati:

- 1 (uno) membro da parte del Comune di Odolo dove è posta la sede dell'ente;

- 1 (uno) membro da parte della Comunità Montana di Valle Sabbia;

- i restanti membri dalle famiglie di seguito elencate:

Signora Emilia Pasini, nata ad Odolo (BS) il 14 novembre 1902;

Signor Cav. Alessio Pasini, nato ad Odolo (BS) il 12 novembre 1909;

Signor Desiderio Leali, nato ad Odolo (BS) il 21 settembre 1919;

Signor Attilio Pasini, nato ad Odolo (BS) il 28 agosto 1919;

Signora Iside Leali, nata ad Odolo (BS) il 6 marzo 1934;

Signor Carlo Oliva, nato a Odolo (BS) il 7 aprile 1926.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e lo stesso può compiere tutti gli atti opportuni e necessari al raggiungimento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, competente per la modifica del presente statuto.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e i membri scaduti possono essere rieletti.

8.3. Durante il mandato del Consiglio di Amministrazione è sempre possibile integrarne la composizione con la nomina di nuovi Amministratori nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dal presente Statuto. I nuovi Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte di propri poteri ad uno o più Consiglieri delegati, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

8.6 I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione nell'ambito delle sue finalità ed attività istituzionali.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto ad un giorno.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

8.10 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

8.11 In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

8.12 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente, ad esclusione delle riunioni in cui siano presenti solo due consiglieri.

Per la modifica del presente statuto e per le deliberazioni attinenti all'estinzione e alla devoluzione del patrimonio dell'Ente, sarà necessario il parere favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8.13 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a) sia consentito al Presidente della riunione di verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica;

e) le deliberazioni della seduta siano verbalizzate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel Libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'ente, nominato in seno al Consiglio di Amministrazione dallo stesso organo collegiale, spetta la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

9.2 Al Presidente della Fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ente.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandolo di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 10. Vice presidente

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11. Segretario

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.

11.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. L'incarico è svolto a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione

12.1 L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato quando ricorrono i presupposti di cui all'art.30 del Codice; in assenza di obbligatorietà, la nomina è facoltativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di revisione legale dei conti è nominato quando ricorrono i presupposti di cui all'art.31 del Codice; in assenza dei presupposti di obbligatorietà, la nomina è facoltativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il revisore è scelto tra i soggetti o le società iscritte nel relativo registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione possono coincidere in capo al medesimo soggetto.

12.5 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.6 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.7 Le cariche di Organo di controllo e di Organo di revisione sono incompatibili con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

12.8 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione nominati relazionano al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio.

Art. 13. Bilancio consuntivo

13.1 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.5 del Codice.

Art. 14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a me-

no che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15. Estinzione e devoluzione del Patrimonio

15.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deciso da un'apposita adunanza del Consiglio di Amministrazione opportunamente convocato, che delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere di qualsivoglia autorità competente.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi utilità sociale in linea con quanto previsto dal presente Statuto e preferibilmente operanti nel territorio del Comune di Odolo secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, ad altri enti del Terzo settore aventi utilità sociale in linea con quanto previsto dal presente Statuto e preferibilmente operanti in Valle Sabbia; in mancanza anche di questi ultimi, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16. Controversie

16.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso l'Organismo di Mediazione dell'ODCEC di Brescia.

16.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

16.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

16.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente dell'ODCEC di Brescia.

Art. 17. Foro Competente

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Brescia.

17.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 18. Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi ed adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Legge applicabile

19.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applica-

no le norme del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

F.TO MARCO BACCHETTI

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.